

## **Sicurezza stradale**

*Approvato in via definitiva il testo che introduce diverse modifiche al Codice della Strada ed in generale nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale*

Con l'eccezione di alcune specifiche disposizioni urgenti, per le quali è prevista l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il resto del provvedimento sarà efficace decorsi i 15 giorni di vacatio legis.

Il Capo I della legge introduce diverse modifiche al D.Lgs 285 del 1992 C.d.S., mentre il Capo II della stessa reca altre disposizioni in materia di sicurezza stradale

In particolare:

### **Disposizioni sugli pneumatici, veicoli con caratteristiche atipiche, sistemi componenti ed entità tecniche non omologati (Art 1 commi 1-4)**

Attraverso la sostituzione della lettera e) del comma 4 dell'art. 6 del Codice si precisa che l'ente proprietario della strada possa con propria ordinanza, prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

Vengono, inoltre, esclusi dalla nozione di veicoli con caratteristiche atipiche, dettata dall'art. 59 del C.d.S., i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri.

Con una integrazione all'art. 77 viene prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155 ad € 624 per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75 comma 3 bis del C.d.S..

E', invece, soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €779 ad €3.119 chiunque commetta le richiamate violazioni relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. Per tali componenti, ancorché installati sui veicoli, sono, inoltre, disposti il sequestro e la confisca. Successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti introdurranno l'obbligo per gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli di recare marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria di essere gonfiati ad una adeguata pressione e di essere sottoposti a verifica periodica della persistenza delle condizioni di efficienza.

### **Veicoli irregolari ed omessa revisione (art.1 commi 5-6)**

Con una integrazione al comma 4 dell'art. 79 del Codice, viene prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78 ad €311 in caso di circolazione con i dispositivi rilevanti per la sicurezza oggetto di controllo in occasione delle revisioni periodiche dei veicoli (art. 80 comma 1 C.d.S. ed art. 238 Regolamento d'attuazione) non funzionanti. Nei casi di circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione, oltre alla già prevista sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155 ad €624 (comma 14 art. 80 C.d.S.), viene disposta l'annotazione, da parte dell'organo accertatore, sul documento di circolazione del veicolo della sospensione dello stesso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. Durante tale sospensione il veicolo potrà circolare esclusivamente per recarsi ad effettuare la revisione (presso un'officina autorizzata od un ufficio della Motorizzazione). Al di fuori di tali ipotesi, nel caso di circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €1.842 ad €7.369 e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni sarà disposta la confisca amministrativa del veicolo.

### **Mancato rispetto divieti di circolazione veicoli inquinanti nei centri urbani (Art. 2 comma 1)**

Con l'inserimento del comma 13 bis all'articolo 7 del C.d.S. viene previsto uno specifico profilo sanzionatorio per i casi di circolazione con veicoli appartenenti, per le emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite dai provvedimenti di limitazione della circolazione nelle aree urbane adottati dai Sindaci per motivi ambientali. In particolare, per tali violazioni, viene prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad euro 624, e,

nel caso di reiterazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

### **Riduzione della massa in ordine di marcia per i veicoli a metano, elettrici, ibridi (art. 2 commi 2-3)**

Attraverso l'inserimento del comma 7 bis all'art. 62 del C.d.S., si stabilisce che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilirà i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, si potrà applicare una riduzione della massa in ordine di marcia dei veicoli alimentati a metano, GPL, elettrici o ibridi. In particolare, per i veicoli a metano o a GPL, la riduzione sarà pari alla massa delle bombole e dei relativi accessori e, per i veicoli elettrici o ibridi, la riduzione sarà pari alla massa delle batterie e dei loro accessori. In ogni caso l'esposta riduzione di massa a vuoto si applicherà solo nei casi in cui il veicolo sarà dotato di controllo elettronico della stabilità e non potrà superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo ed una tonnellata.

### **Competizioni sportive su strada (art. 3)**

Con una integrazione all'articolo 9 del C.d.S., si prevede la possibilità per i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, di circolare, fermo restando quanto disposto dall'art. 193 del C.d.S. in tema di assicurazione RCA, in deroga alle disposizioni dettate dall'articolo 78 del C.d.S., sulle procedure per effettuare modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli.

### **Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art.4)**

Con alcune modifiche all'articolo 10 del C.d.S., viene eliminata la possibilità di imporre con l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali la scorta da parte della polizia della strada. Si prevede, inoltre, che qualora il transito del veicolo eccezionale imponga la chiusura totale della strada, con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica debba richiedere l'intervento della polizia stradale che, se le circostanze lo consentono, potrà autorizzarla ad avvalersi, in propria vece od ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

### **Decoro delle strade e pubblicità sulle strade e sui veicoli (art.5)**

Con alcune modifiche all'articolo 15 del C.d.S. e la contestuale soppressione dell'articolo 34-bis, vengono apportati alcuni correttivi tecnici alla disciplina del divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, prevedendo, in caso di mancato rispetto di tale divieto, oltre all'obbligo per l'autore della violazione di ripristinare i luoghi a proprie spese, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 400 (in precedenza da euro 500 ad euro 1000).

Con una modifica al comma 6 dell'art. 23 del C.d.S., viene estesa la facoltà concessa ai Sindaci di derogare alle norme sulle distanze minime dei cartelli pubblicitari all'interno dei centri abitati.

Con una modifica al comma 7 si precisa che sulla rete stradale principale dove è vietata qualsiasi forma di pubblicità, sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purché autorizzati dall'Ente proprietario delle strade. Con una integrazione al medesimo comma si prevede la possibilità di installare lungo la rete stradale principale, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada nei limiti ed alle condizioni stabilite, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti di interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, come individuati da un futuro decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Con una integrazione al comma 13 bis, viene introdotta l'autorizzazione per tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., di accedere sui fondi privati ove sono collocati mezzi pubblicitari non a norma, ai fini della rimozione degli stessi a cura dell'Ente proprietario della strada con oneri a carico dell'autore della violazione ed in via tra loro solidale, del proprietario e del possessore del suolo.

Attraverso l'aggiunta del comma 13-quater.1, viene stabilito che in ogni caso l'ente proprietario della strada può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al medesimo art. 23 del C.d.S., una volta che sia decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione.

Viene, inoltre, stabilito che nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, lungo i quali ai sensi del comma 7 dell'art. 23 si applicano divieti e prescrizioni in tema di cartelli pubblicitari, tali divieti e prescrizioni debbano valere esclusivamente sulle Autostrade e sulle Strade extraurbane principali inserite all'interno di detti itinerari. L'applicazione di tali divieti e prescrizioni anche sulle Strade extraurbane secondarie inserite nei citati itinerari internazionali potrà essere disposta soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza stradale, da individuare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si prevede, inoltre, che il Governo, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, modifichi l'art. 57 del regolamento consentendo la pubblicità non luminosa per conto di terzi, alle condizioni fissate dal comma 3 dello stesso art. 57, anche sui veicoli appartenenti alle ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 L.266/1991 ed alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI e limitando la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal Comune nei centri abitati, prevedendo, altresì, verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.

Attraverso l'inserimento del comma 5 bis dell'art. 24 del C.d.S., si dispone che per le esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle Autostrade debbano essere previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali (comma 5 ter art. 11 L.498/1992 e successive modificazioni) e d'intesa con le Regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.

### **Segnaletica stradale (art.6)**

Con una modifica al comma 3 dell'articolo 38 del C.d.S., viene ammessa la collocazione temporanea in deroga di segnaletica stradale nei casi di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale. Vengono, inoltre, inasprite le sanzioni previste dal comma 13 del medesimo articolo, prevedendo il pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1559, nei casi di mancato mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica, apposizione sulla segnaletica, sul suo retro o sul suo sostegno di cose non previste dal regolamento, mancato rispetto degli spazi riservati all'installazione di complessi segnaletici di direzione in corrispondenza od in prossimità delle intersezioni stradali, mancato rispetto dell'obbligatorietà della segnaletica stradale.

### **Segnali luminosi (art.7)**

Con una modifica all'art. 41 del C.d.S., viene inserita tra le categorie di segnali luminosi previste dal codice, anche quella specifica dei tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.

### **Esclusioni dalla nozione di veicolo (art.8)**

Con alcune modifiche agli artt. 46 e 190 del C.d.S., viene precisato che non rientrano nella nozione di veicolo le macchine per uso di bambini le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento e le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. Tali macchine possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 del c.d.S..

-

### **Noleggjo con conducente per trasporto persone (art.9)**

Attraverso la sostituzione del comma 2 dell'art. 85 del C.d.S. si prevede la possibilità di destinare al servizio di noleggio con conducente i motocicli con o senza sidecar i tricicli ed i quadricicli, unitamente alle autovetture, agli autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone ed ai veicoli a trazione animale.

### **Estratto dei documenti di circolazione e di guida (art.10)**

Con una modifica all'art. 92 del C.d.s. si prevede che le ricevute rilasciate dalle imprese di consulenza automobilistica (art.7 L 264/91) in occasione della consegna di documenti di circolazione, patente di guida, certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 C.d.S. per ragioni di ufficio dei soggetti che ne hanno effettuato il rilascio, sostituiscano tali documenti ad esse consegnati, ovvero il previsto estratto degli stessi redatti dagli uffici competenti per un periodo massimo di trenta giorni. Entro tale termine, infatti, le imprese di consulenza dovranno restituire agli interessati i documenti loro consegnati ovvero gli estratti redatti dagli uffici competenti. Le ricevute non sono rinnovabili ne' reiterabili e sono valide per la circolazione alla misura in cui ne sussistano le condizioni.

### **Rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, targhe personali dei veicoli (Art. 11 commi 1,2,3, 5 e 6)**

Nei casi di trasferimento della proprietà dei veicoli, o di costituzione di usufrutto e di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto (art. 94 C.d.S.), si precisa che l'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione i sistemi informativi e statistici (ex Motorizzazione) provvederà all'emissione ed al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei cambiamenti intervenuti. Nei soli casi di cambio di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, il medesimo Ufficio provvederà all'aggiornamento della carta di circolazione.

Attraverso l'aggiunta del comma 3 bis all'art. 100 del C.d.S., si dispone che le targhe identificative degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà d'acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. Un successivo Regolamento, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, disciplinerà le modalità di applicazione di tali disposizioni che si applicheranno, a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore dello stesso Regolamento.

Vengono, infine, estese le sanzioni amministrative accessorie del fermo del veicolo ed in caso di reiterazione della violazione della confisca dello stesso, previste nei casi di circolazione con veicolo con targa non propria o contraffatta, in generale ai casi di mancato rispetto delle norme sulle targhe di circolazione dettate dall'art. 100 commi 1,2,3,4 e 9 lettera b).

### **Disposizioni in tema di rimorchi (art. 11 commi 2,4,7 ed 8)**

A partire dall'entrata in vigore di successive modifiche al regolamento d'attuazione del C.d.S. e limitatamente ai rimorchi che saranno immatricolati successivamente a tale data, viene disposto il superamento dell'obbligo di dotazione di detti veicoli con targa ripetitrice della targa della motrice cui sono agganciati.

Con una integrazione al comma 1 dell'art. 196 del C.d.S., viene esplicitata, nel caso di complessi di veicoli, la responsabilità in solido con l'autore della violazione per il pagamento della prevista sanzione amministrativa pecuniaria anche del proprietario del rimorchio, o, in sua vece, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dello stesso.

### **Intestazione fittizia dei veicoli (art.12)**

Con l'aggiunta del comma 4 bis all'art. 94 del C.d.S., si prevede che fatto salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 2 del C.d.S.(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi), gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 94 C.d.S.(trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, costituzione dell'usufrutto o stipulazione di locazione con facoltà di acquisto), da cui derivi una variazione nominativa dell'intestatario della carta di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto

diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal Regolamento debbano essere dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, i sistemi informativi e statistici (ex Motorizzazione), al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli.

In caso di omissione di tale adempimento si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267 .

Anche in questi casi sarà disposto il ritiro immediato della carta di circolazione, e l'invio all'ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex Motorizzazione) che provvederà al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

Attraverso l'inserimento dell'art. 94 bis del C.d.S. viene disposto che la carta di circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, il certificato di proprietà dei veicoli iscritti al PRA ed il certificato di circolazione dei ciclomotori non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda od abbia ottenuto il rilascio dei richiamati documenti, trovandosi in tali condizioni ostative, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000. Analoga sanzione si applicherà nei confronti di chi avrà la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferirà l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. Il veicolo in relazione al quale saranno rilasciati i richiamati documenti in violazione del divieto in precedenza esposto, sarà soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio nazionale dei veicoli. Uno o più successivi decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno detteranno le disposizioni applicative della disciplina esposta.

In caso di circolazione con un veicolo dopo che sia stata disposta la cancellazione dello stesso dagli archivi del PRA , si applicheranno le stesse sanzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 per la guida di veicoli per i quali non sia stata rilasciata la carta di circolazione (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 e sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo).

#### **Circolazione dei ciclomotori (art.14)**

Con riferimento ai ciclomotori (art. 97 del C.d.S.), vengono innalzate le sanzioni amministrative previste in caso di fabbricazione, produzione, messa in commercio o vendita di ciclomotori in grado di sviluppare una velocità superiore a quella stabilita dall'art. 52 del C.d.S. (45 km/h)-il pagamento della relativa somma potrà ora variare da €1000 ad €4000- ed in caso di circolazione con targa identificativa con dati non chiaramente visibili- il pagamento della relativa somma potrà ora variare da € 78 ad €311- e viene introdotta la sanzione del pagamento di una somma da € 779 ad € 3.119 per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52 del C.d.S.

Viene, inoltre, innalzata la sanzione in caso di circolazione con un ciclomotore non in regola con le prescrizioni e le caratteristiche dettate dall'art. 52 del C.d.S., ovvero in grado di sviluppare una velocità massima superiore a quella indicata dallo stesso art. 52, che consiste, pertanto, nel pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.

I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di identificazione previsti dal comma 1 dell'art. 97 C.d.S. dovranno conseguirli obbligatoriamente secondo un calendario che sarà stabilito, con decreto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A partire da un anno e mezzo dalla data di entrata in vigore della legge, chiunque circolerà con un ciclomotore senza aver proceduto alla esposta regolarizzazione, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 ad €1.559.

Le richiamate modifiche alle sanzioni entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **Circolazione delle macchine agricole (art.15)**

Vengono dettate alcune disposizioni di semplificazione relative alla circolazione delle macchine agricole.

#### **Guida accompagnata e requisiti per la guida dei veicoli (art.16)**

Con alcune modifiche all'art. 115 del C.d.S., viene introdotta la fattispecie della guida accompagnata. In particolare, ai minori che abbiano compiuto 17 anni e che siano titolari di

patente di guida (Patente A) viene consentita, ai fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, senza rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara fissati dall'art. 117 comma 2 bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni, previo rilascio di apposita autorizzazione dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta presentata dal genitore o dal legale rappresentante del minore. Quest'ultimo, una volta ottenuta l'autorizzazione, potrà svolgere la guida accompagnata, soltanto dopo aver effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extra urbane e due in condizioni di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore autorizzato ed abilitato. Durante la guida accompagnata non potrà prendere posto sul veicolo altra persona, oltre al conducente, che non sia l'accompagnatore. Un successivo Regolamento del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilirà le norme di attuazione della fattispecie della guida accompagnata.

Si stabilisce, inoltre, che il limite massimo di età di sessantacinque anni, previsto per poter guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, possa essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Viene, infine, innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età che può essere raggiunto e non superato dai conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in caso di conseguimento di specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Attraverso, infine, l'introduzione del comma 2 bis dell'art. 115 del C.d.S., si prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chi ha superato 80 anni potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione Medica Locale di cui al comma 4 dell'art. 19 del C.d.S., a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

Con un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno stabilite le modalità di attuazione, delle commentate norme sull'età massima dei conducenti.

### **Esami per conseguimento certificato idoneità alla guida dei ciclomotori (art.17)**

Con alcune modifiche al comma 11 bis dell'art. 116 del C.d.S., viene introdotto l'obbligo per i corsi finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori di comprendere una lezione teorica di almeno 1 ora dedicata al funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, inoltre si introduce ai fini del conseguimento del certificato, l'obbligo per gli aspiranti di superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore. Quest'ultima disposizione si applicherà a decorrere dal 19 gennaio 2011, termine per l'adozione della normativa nazionale d'attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.

### **Limitazioni alla guida (art.18)**

Con alcune modifiche all'art. 117 del C.d.S. vengono disposti: l'innalzamento da 50 a 55 KW/T del limite di potenza specifica dei veicoli che non possono essere guidati dai neopatentati nel primo anno di detenzione della patente di guida di categoria B, nonché l'aggiunta, per i veicoli di categoria M1 (autoveicoli per il trasporto di persone con non oltre 8 posti a sedere oltre a quello del conducente), di un ulteriore limite di potenza assoluta pari a 70 KW. Tali limiti di potenza specifica ed assoluta dei veicoli per i neopatentati saranno validi per le patenti B rilasciate a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

### **Requisiti morali per rilascio titoli abilitativi alla guida (art. 19)**

Con alcune modifica all'art. 120 del C.d.S., si prevede che non possano conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori anche i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione

del titolo abilitativo alla guida o del divieto temporaneo a conseguirlo e del divieto di condurre veicoli a motore previsti dagli articoli 75 e 75 bis del DPR 309/1990, in conseguenza di attività connesse al traffico ed al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si prevede, altresì, che non possano di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo conseguente a violazioni del Codice della Strada, la revoca della patente ai sensi del comma 2 dell'art. 222.

### **Esami di idoneità, esercitazioni alla guida ed autoscuola (art.20)**

Modificando l'art. 122 del C.d.S., per le domande per il conseguimento della patente presentate a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, il rilascio del foglio rosa-autorizzazione ad esercitarsi alla guida, viene subordinato al superamento, da parte del candidato, della prova teorica per il conseguimento della patente di guida, che dovrà avvenire, con un massimo di 2 tentativi, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Conseguentemente, con alcune modifiche all'art. 121 del C.d.S., viene limitata soltanto alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida l'obbligo di essere sostenuta dopo almeno 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida e si prevede soltanto per tale prova la possibilità di essere ripetuta una seconda volta, in caso di esito infruttuoso, durante il periodo di validità dell'autorizzazione. L'aspirante al conseguimento della patente di categoria B dovrà effettuare obbligatoriamente, secondo la disciplina e le modalità dettate da un futuro Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato.

Vengono, inoltre, introdotti requisiti più stringenti per il responsabile didattico preposto ad ogni eventuale ulteriore sede, rispetto a quella principale, delle autoscuole: in particolare, lo stesso, dovrà possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 123 comma 5 per poter presentare la dichiarazione di inizio di attività di autoscuola ad eccezione della capacità finanziaria (almeno 21 anni d'età, buona condotta, Diploma della scuola di 2° grado, abilitazione come insegnante di teoria ed istruttore di guida con un'esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi 5 anni).

Si prevede, inoltre, che l'autoscuola debba svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente. Viene, inoltre, prevista la possibilità per le autoscuole consorziate che abbiano costituito un centro di istruzione automobilistica riconosciuto dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione e, i servizi statistici ed informatici di demandare integralmente o parzialmente ad esso la formazione dei conducenti al conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE, DE e dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale. Solo in questo caso viene consentita un'adeguata riduzione delle dotazioni complessive in personale ed attrezzature delle singole autoscuole. Viene, inoltre, disposto che l'attività di autoscuola non potrà cominciare prima della verifica del possesso dei diversi requisiti prescritti e che la verifica del possesso di detti requisiti debba essere ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni.

Per le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B è previsto l'obbligo di adeguarsi alle nuove norme a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Specifiche disposizioni vengono, infine, dettate per i corsi di formazione degli istruttori delle autoscuole.

### **Procedure di rinnovo di validità della patente di guida (art.21)**

Con alcune modifiche all'art. 126 del C.d.S in occasione del rinnovo della validità della patente di guida, si prevede il rilascio di un duplicato della patente medesima con l'indicazione del nuovo termine di validità, invece del tagliando di convalida da apporre sulla vecchia patente, previsto precedentemente.

Un futuro decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, alla cui entrata in vigore è subordinata la decorrenza delle nuove norme e da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definirà contenuti e procedure della comunicazione di rinnovo della patente.

### **Modifiche alla disciplina della Patente a Punti (Art.22)**

Con una integrazione all'art. 126 bis del C.d.S., si prevede l'obbligo di revisione della patente di guida, oltre per chi abbia esaurito integralmente il relativo punteggio, anche per chi dopo la notifica di una prima violazione del codice che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre 2 violazioni non contestuali, nell'arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.

Inoltre, si subordina all'esito di una prova di esame finale la riacquisizione dei punti della patente decurtati, in precedenza consentita dalla sola frequenza degli specifici corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Un Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, definirà programmi e modalità di effettuazione della prova di esame finale dei corsi per il recupero dei punti della patente.

Attraverso l'aggiunta del comma 6 bis all'art. 126 bis del C.d.S., si prevede che per le violazioni penali per le quali è prevista una decurtazione dei punti della patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, divenuti irrevocabili, entro 15 giorni ne trasmetta copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne darà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Con alcune modifiche alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126 bis del C.d.S. si prevede: una riduzione, da 5 a 3 punti della decurtazione prevista in caso di superamento di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40Km/h dei limiti di velocità, da 10 a 6 punti della decurtazione prevista in caso di superamento di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 Km/h dei limiti di velocità. Le decurtazioni di punteggio vengono, inoltre, incrementate, articolate ed aggiornate in funzione dei nuovi articoli 174 e 178 del C.d.S. in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli pesanti. Nei casi di superamento di oltre il 10% ma non oltre il 20%, del limite massimo giornaliero di durata dei periodi di guida prescritti dal Reg. 561/2006 (art. 174 comma 5) o dall'accordo europeo AETR (art. 178 comma5,) viene disposta la decurtazione di 2 punti della patente o della carta di qualificazione del conducente. Nei casi di violazioni superiori al 10%, ma inferiori al 20%, del limite minimo giornaliero di durata dei tempi di riposo, si prevede la decurtazione di 5 punti della patente o della CQC.

La decurtazione sarà di 10 punti, invece, nei casi di violazione del limite massimo giornaliero dei tempi di guida o del limite minimo giornaliero dei tempi di riposo prescritti dal Reg. 561/2006) o dall'accordo europeo

Rispettivamente ad 1 punto e a 2 punti ammonterà la decurtazione nei casi di superamento di oltre il 10% (ma non oltre il 20%) ed oltre il 20% del limite massimo settimanale di durata dei periodi di guida

In caso di superamento di oltre il 10% (ma non oltre il 20%) del limite minimo settimanale di durata dei periodi di riposo, si prevede una decurtazione di 3 punti che diventano 5 nei casi di superamento superiore al 20% di detti limiti. Il mancato rispetto delle disposizioni sulle interruzioni durante la guida comporta la decurtazione di 2 punti della patente o della CQC.

Inoltre viene introdotta una decurtazione di 2 punti della patente nei casi di uso non autorizzato od improprio delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide.

Infine si inaspriscono le decurtazioni di punti per chi commetterà infrazioni all'art. 191 del C.d.S. ovvero, in particolare: mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali (comma 1) 8 punti-invece di 5, mancata precedenza ai pedoni nelle strade sprovviste di attraversamenti pedonali (comma 2) 4 punti invece dei precedenti 2, mancata precedenza a pedoni invalidi con ridotte capacità motorie o mancata prevenzione di pericolo in presenza di bambini ed anziani (comma 3) 8 punti, invece di 5.

La mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, comporterà, inoltre, per i neopatentati, nei primi tre anni di conseguimento della patente, l'attribuzione di un punto all'anno, fino ad un massimo di tre.

Un futuro decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplinerà i corsi di guida sicura avanzata ed individuerà le disposizioni del C.d.S. che prevedono decurtazioni dei punti della patente per le quali la frequenza di corsi di guida sicura avanzata sarà utile al recupero fino ad un massimo di 5 punti.

**Modifiche all'art..119 in materia di accertamento dei requisiti per la patente e.all'art. 128 in materia di revisione della patente (art 23)**

Con alcune modifiche all'art. 119 del C.d.S. vengono estese le categorie di medici che possono procedere all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.

Attraverso l'inserimento del comma 2 ter, si prevede, in occasione del primo rilascio della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'obbligo di presentazione, da parte dell'interessato, di apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche ed il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale certificazione, dovrà essere esibita dai "conducenti professionali" (che esercitano trasporto di persone-noleggio con conducentente, taxi, trasporto di linea, che esercitano l'attività di trasporto di cose per conto terzi, che guidano autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autobus ed altri veicoli destinati al trasporto di persone con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, di otto, nonché autoarticolati ed autosnodati) e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.

L'obbligo di presentazione della richiamata certificazione, in caso di primo rilascio della patente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB scatterà decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del previsto Decreto applicativo del Ministero della salute, mentre l'obbligo di esibizione della certificazione da parte dei "conducenti professionali" in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, scatterà dopo 6 mesi dall'entrata in vigore del medesimo Decreto.

Attraverso la sostituzione del comma 5 è stata, inoltre, modificata la disciplina del ricorso amministrativo contro le decisioni delle commissioni mediche locali, che verificano il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento della patente nei casi di soggetti a rischio disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo.

Inoltre, modificando l'art. 128 del C.d.S., viene estesa anche ai casi di guida in stato di ebbrezza la possibilità per gli Uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione i sistemi informativi e statistici e per i Prefetti di disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente qualora esistano dubbi sulla persistenza dei previsti requisiti psichici e fisici e della relativa idoneità tecnica.

Inoltre si prevede che i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, i servizi informativi e statistici. A seguito di tale comunicazione sarà disposta la revisione della patente di guida dei citati soggetti e la successiva idoneità alla guida sarà valutata dalla Commissione medica locale (art 119 co.4) sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

Si prevede, altresì, che venga sempre disposta la revisione della patente quando il conducente sia minorenne, ovvero sia stato coinvolto in un incidente stradale che abbia determinato lesioni gravi alle persone, e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del C.d.S. da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non si sottoporrà, nei tempi prescritti, agli accertamenti richiesti per verificare la persistenza dei previsti requisiti psichici e fisici e della relativa idoneità tecnica, sarà disposta la sospensione della sua patente fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. Chiunque circolerà durante tale periodo di sospensione della patente sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155 ad €624 ed alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Tali disposizioni si applicheranno anche a chi, a seguito di un accertamento sanitario, sarà dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida.

#### **Titolari di patenti di guida estere (art. 24)**

Attraverso la sostituzione del comma 6 dell'art. 136 del C.d.S. e l'introduzione del nuovo comma 6 bis, si specifica che a coloro che, trascorso più di 1 anno dall'acquisizione della residenza in Italia, guideranno con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dai commi 13 (ammenda da €2.257 ad € 9.032 ed arresto fino ad un anno in caso di reiterazione del reato) e 18 dell'art. 116 del C.d.S. (fermo amministrativo del veicolo di 3 mesi e confisca dello stesso in caso di reiterazione reato ovvero, in caso di impossibilità di disporre del fermo o della confisca del veicolo, sospensione

della patente di guida da 3 a 12 mesi). A coloro, invece, che, trascorso più di 1 anno dall'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guideranno con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità, si applicheranno le sanzioni previste dai commi 15 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154 ad €624) e 17 (fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni) dell'art. 116 del C.d.S..

Con alcune modifiche all'art. 6 ter del D.L. 151/2003 convertito dalla legge 1° agosto 2003 n.214, viene esteso a tutti i titolari di patente estera responsabili di violazioni del C.d.S. sul territorio nazionale l'inserimento nella banca dati del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita per attivare un meccanismo analogo a quello della patente a punti italiana a prescindere dall'adozione o meno nel Paese che ha provveduto al rilascio della patente, di un meccanismo analogo alla ns. patente a punti. Vengono, inoltre, precisate procedure e sanzioni per la prevista disposizione di inibizione alla guida sul territorio italiano.

### **Modifica all'art. 142 in materia di velocità dei veicoli (art.25)**

Le modifiche introdotte vanno nella direzione di aumentare le sanzioni nei casi di superamento dei limiti di velocità ma al tempo stesso di ridurre gli utilizzi impropri degli strumenti per il controllo della velocità dei veicoli. In particolare viene subordinata anche all'esistenza di apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media dei veicoli su tratti determinati, la facoltà già esistente, ma mai concretizzatasi, per gli enti proprietari e concessionari delle autostrade di innalzare, nel rispetto di alcune condizioni, la velocità massima consentita fino a 150 Km/h.

Come anticipato, le sanzioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità vengono innalzate prevedendo, nei casi di superamento di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 Km/h, il pagamento di una somma da €500 ad €2000 e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi (in precedenza fino a 3 mesi), e, nei casi di superamento di oltre 60 Km/h il pagamento di una somma da €779 ad €3.119, oltre alla già prevista sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Con il nuovo comma 12 bis dell'art. 142 si cerca di arginare la pratica dell'utilizzo improprio degli autovelox per sostenere le casse degli EELL, si stabilisce, infatti, che, i proventi delle sanzioni, escluse quelle relative a violazioni commesse sulle strade in concessione, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità massima, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento delle velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni (art. 4 D.L. 121/2002), sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno all'ente proprietario della strada o agli Enti che esercitano le relative funzioni e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore che dovranno destinare le rispettive somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, nonché al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale. Ciascun Ente Locale dovrà, inoltre, trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'Interno una relazione annuale sulle risorse complessivamente ottenute e sui relativi impieghi.

Una riduzione del 30% dei proventi spettanti a detti Enti è prevista in caso di mancata trasmissione da parte degli stessi della prescritta relazione annuale, ovvero in caso di impiego difforme, rispetto a quanto indicato rispettivamente dal comma 12 bis dell'art. 142 e dal comma 4 dell'art. 208 del C.d.S., delle risorse loro attribuite.

### **Segnalazione visiva ed illuminazione dei veicoli (art.26)**

Attraverso la sostituzione dell'art. 152 del C.d.S., viene esteso anche ai tricicli e quadricicli l'obbligo attualmente in vigore per i soli ciclomotori e motocicli, di usare durante la marcia fuori o dentro i centri abitati, le luci di posizione, i proiettori anabaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci di ingombro. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, È prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38 ad €155.

### **Fermata e sosta dei veicoli (art.27)**

Viene abrogato il divieto previsto dal comma 7 bis dell'art. 157 del C.d.S., di mantenere il motore acceso durante la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di aria condizionata dello stesso. Tale divieto, permane, invece, durante la sosta dei veicoli.

Con alcune modifiche all'art. 158 del C.d.S. vengono ridotte le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei casi di mancato rispetto dei divieti di fermata e di sosta da parte dei ciclomotori e dei motocicli a due ruote, prevedendo il pagamento di una somma da €38 ad €155 (in precedenza da €78 ad €311 come per gli altri veicoli) nei casi più gravi e da €23 ad €92 (in precedenza da €38 ad €155 come per gli altri veicoli) in quelli meno gravi.

### **Disposizioni su caschi protettivi, cinture di sicurezza e giubbotti retroriflettenti (art.28)**

A decorrere da 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, i caschi che i conducenti ed i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli sono obbligati ad indossare durante la marcia dovranno essere omologati in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio Europeo per le Nazioni Unite-Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

Con una modifica al comma 1 dell'art. 172 del C.d.S., viene esteso a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, anche ai conducenti ed ai passeggeri dei quadricicli leggeri (categoria L6e) dotati di carrozzeria chiusa (le cosiddette microcar) l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, se presenti.

Attraverso l'inserimento della lettera b-bis al comma 8 dell'art. 172 del C.d.S. vengono esentati dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti quando impegnati in attività di igiene ambientale nei centri abitati, comprese le zone industriali ed artigianali.

Inoltre, con l'inserimento del comma 9 bis dell'art. 182 del C.d.S., con decorrenza a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, si prevede che i conducenti di bicicletta che circolano, fuori dai centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ovvero quelli che circolano nelle gallerie, debbano indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui al comma 4 ter dell'art. 162 del C.d.S..

### **Uso di lenti e determinati apparecchi durante la guida (art. 29)**

Attraverso la sostituzione del comma 1 dell'art. 173 del C.d.S., viene esteso, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, anche ai titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, l'obbligo di usare lenti o determinati apparecchi durante la guida, qualora in sede di rilascio o di rinnovo di detto certificato, sia stato loro prescritto di integrare, attraverso di essi, le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali.

### **Tempi di guida veicoli pesanti, documenti di viaggio, comportamenti durante la circolazione, verifiche in caso di incidenti modifiche agli artt. 174, 176, 178 e 179 C.d.S., (art.30)**

Con l'integrale sostituzione dell'art. 174 del C.d.S., vengono introdotte diverse modifiche in tema di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose che, in sintesi, oltre ad aggiornare le disposizioni in funzione del nuovo Regolamento CE 561/2006 che disciplina la materia, introducono aggravamenti delle sanzioni e forme di gradualità delle stesse in funzione della gravità delle infrazioni commesse alle regole che disciplinano i tempi di guida e di riposo.

In particolare, il nuovo comma 2 dell'art. 174 specifica che i registri di servizio, così come gli estratti e le copie dell'orario di servizio previsti dal Reg. (CE) 561/2006 debbano essere esibiti per il controllo agli organi di polizia stradale, oltre ai funzionari del Dipartimento per i Trasporti terrestri la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e dell'ispettorato del lavoro. Il comma 3 specifica che le violazioni delle norme sui tempi di guida e di riposo dettate dall'art. 174 potranno sempre essere accertate attraverso le risultanze e le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti in precedenza citati.

Come anticipato, una delle novità introdotte consiste nella gradualità delle sanzioni, infatti il conducente che supererà di non oltre il 10% i limiti di durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38 ad €152. La sanzione, invece, in caso di mancata osservanza per non oltre il 10% delle disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero dettate dal medesimo Regolamento, comporterà il pagamento di una somma da €200 ad €800. Quando, invece, le violazioni delle norme sui tempi di guida avranno una durata superiore al 10% (ma inferiore al 20%) rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 ad euro 1200, oltre alla già riferita decurtazione di 2 punti della patente o della CQC.

In caso di violazione di durata superiore al 10% (ma inferiore al 20%) del tempo minimo di riposo giornaliero prescritto dal citato Regolamento, la sanzione comporterà il pagamento di una somma da €350 ad €1.400, con decurtazione di 5 punti.

Quando, infine, la violazione avrà una durata superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero rispetto al limite minimo del tempo di riposo prescritti, dal regolamento, la sanzione amministrativa consisterà nel pagamento di una somma da €400 ad €1.600, oltre alla esposta decurtazione di 10 punti della patente o della CQC.

Il conducente che non rispetterà per oltre il 10%, ma non oltre il 20%, il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1000, con decurtazione di 1 punto della patente o CQC.

In caso di mancato rispetto di pari entità del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal citato Regolamento, la sanzione amministrativa consisterà nel pagamento di una somma da €350 ad €1.400, con decurtazione di 3 punti della patente o CQC.

Qualora le violazioni dei limiti massimi di durata dei periodi di guida settimanale e dei limiti minimi di durata dei periodi di riposo settimanale dovessero essere superiori al 20%, si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400 ad €1.600, con decurtazioni, rispettivamente, di 2 e di 5 punti della patente o CQC.

Il conducente che durante la guida non rispetterà le disposizioni relative alle interruzioni (Regolamento CE 561/2006) sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 ad euro 620, con decurtazione di 2 punti della patente o CQC.

Quando il conducente sarà sprovvisto dell'estratto del registro di servizio e della copia dell'orario di servizio (Reg CE 561/2006), sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €307 ad €1.228. La stessa sanzione sarà applicata a chiunque non avrà con sé o terrà in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salvo le eventuali sanzioni penali, in caso di reato.

Per ciascuna delle violazioni indicate, le stesse sanzioni previste per il conducente si applicheranno, anche, agli altri membri dell'equipaggio che non osserveranno le prescrizioni previste dal Regolamento 561/2006.

In caso di mancato rispetto delle norme sulla durata dei periodi di guida prescritti, sui riposi giornalieri e settimanali, oltre alle rispettive sanzioni previste, l'organo accertatore provvederà a ritirare temporaneamente i documenti di guida, intimando al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio, se non dopo i prescritti periodi di interruzione o di riposo, disponendo, altresì, che con tutte le cautele il veicolo venga condotto in un luogo idoneo alla sosta, dove poter permanere per il periodo necessario. Nel verbale di contestazione sarà fatta menzione del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione nonché dell'ufficio dove il conducente, terminati i riposi o le interruzioni prescritti, potrà recarsi per la restituzione dei documenti. Chiunque, invece, cirolerà durante il periodo in cui gli sarà stato intimato di non proseguire il viaggio sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.769 ad €7.078 nonché con il ritiro immediato della patente.

Il comma 12 prevede, inoltre, per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo, accertate in Italia dagli organi di polizia stradale, ma commesse in altri Paesi membri, si debbano applicare le sanzioni previste dalla normativa italiana, a meno che la contestazione della violazione non sia già stata effettuata in altro Paese membro.

Sanzioni particolarmente dure vengono introdotte per l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti, non osserverà le disposizioni contenute nel Reg. CE 561/2006 o non terrà i documenti prescritti o li terrà scaduti, incompleti o alterati: per ciascun dipendente cui la violazione si riferirà, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali in caso di reato, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €307 ad €1.228. Nel caso, inoltre, di ripetute inadempienze, l'impresa che effettuerà il trasporto di persone o di cose in conto proprio, incorrerà nella sospensione da 1 a 3 mesi del titolo autorizzativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivolta dall'Autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la propria posizione non vi abbia provveduto. Qualora, poi, tale impresa, nonostante il provvedimento adottato a suo carico, continuerà a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'esercizio di altri servizi di trasporto, incorrerà nella revoca o nella decadenza del provvedimento che l'abilita o l'autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

Qualora, invece, le ripetute inadempienze saranno commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto di terzi, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 22 dicembre 2000 n. 395 (perdita onorabilità del preposto).

Con una modifica al comma 22 dell'art. 176 del C.d.S. viene prevista la revoca della patente di guida nei casi di inversione di marcia o guida contro mano effettuate sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade o delle strade extraurbane principali. Il nuovo articolo 178 C.d.S. ricalca quasi integralmente per i veicoli non muniti di cronotachigrafo e, dunque, tenuti al rispetto dell'accordo AETR, la medesima disciplina sui tempi di guida e di riposo dettata dall'art. 174 per quelli tenuti al rispetto del regolamento CE 561/2006.

Le uniche differenze ravvisabili tra le due discipline, riguardano le sanzioni previste nei casi di mancato rispetto delle disposizioni sulle interruzioni di guida previste, che, per questi veicoli potranno comportare il pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1000. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo è disciplinata, infatti, da tale accordo AETR così come al rispetto di tale accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli impegnati in operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono in parte al di fuori dell'UE e della Svizzera (art. 2 Par 3 Reg CE 561/2006).

Infine, con alcune modifiche all'art. 179 del C.d.S., in tema di cronotachigrafo, si aggiorna la disciplina all'introduzione dei cronotachigrafi digitali, prevedendo la sanzione anche nei casi di mancato inserimento della scheda del conducente quando prescritto, e si dispone che, in caso di incidente con danni a persone o cose, venga effettuata la verifica presso la sede del titolare della licenza, o dell'autorizzazione al trasporto, ovvero dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

### **Mezzi di soccorso per animali ed incidenti con danni ad animali (art.31)**

Con una integrazione al comma 1 dell'art. 177 del C.d.S. viene consentito l'uso della sirena e del lampeggiante anche ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto da individuarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, attraverso l'aggiunta del comma 9 bis all'art. 189 del C.d.S., si prevede che qualunque utente della strada, in caso di incidente stradale riconducibile al proprio comportamento, con danno ad uno o a più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1559. Le persone coinvolte in tale tipologia di incidente, dovranno porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario, in caso contrario, saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 ad euro 311.

### **Possesso di documenti di guida (art.32)**

Attraverso la sostituzione del comma 5 dell'art. 180 del C.d.S., si inserisce tra i documenti che il conducente del veicolo deve avere con sé, quando prescritti, anche la Carta di Qualificazione del Conducente di recente introduzione.

### **Guida sotto l'influenza di alcool o di sostanze stupefacenti. (art.33)**

L'articolo introduce, a partire sin dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, una nuova stretta di vite in tema di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, congiuntamente alla depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l).

In particolare, viene innalzata da 3 a 6 mesi la durata minima del periodo di arresto previsto in caso di guida in stato di ebbrezza massima (tasso alcolemico del sangue superiore ad 1,5g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, reato per il quale viene raddoppiata la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, che ora può variare da 1 a 2 anni.

Inoltre, attraverso l'inserimento dell'art. 186 bis, viene introdotto un divieto assoluto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche o sotto l'influenza di queste, valido per alcune specifiche categorie di guidatori, con annessa nuova sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da €155 ad €624 in caso di tasso alcolemico nel sangue superiore a 0 ma inferiore a 0,5g/l, oltre alla decurtazione di 5 punti della patente o CQC: i conducenti di età inferiore a 21 anni o neopatentati (durante i loro primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B), i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di persone e di cose in conto terzi, (artt. da 85 a 90 del C.d.S.), i conducenti di autoveicoli o complessi di veicoli con peso totale a terra > 3,5T, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti a sedere di autoarticolati ed autosnodati.

Qualora, tali conducenti nelle esposte condizioni dovessero provocare un incidente stradale, la sanzione amministrativa prevista sarà raddoppiata.

Per tali conducenti, in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti necessari per verificare lo stato di ebbrezza, vengono disposte le pene previste in caso di guida in stato di ebbrezza massima aumentate da un terzo alla metà, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo, salvo il caso di appartenenza dello stesso a persona estranea al reato fattispecie per la quale è previsto, invece, il raddoppio della durata della sospensione della patente.

Inoltre per i citati conducenti, nei casi di guida in stato d'ebbrezza, previsti dall'art. 186 comma 2 lettera a) (con tassi alcolemici nel sangue superiori a 0,5g/l ma inferiori a 0,8 g/l) , le sanzioni valide in generale per tutti i conducenti sono aumentate di un terzo e nei casi di guida in stato d'ebbrezza, previsti dall'art. 186 comma 2 lettere b) e c), (rispettivamente tassi alcolemici nel sangue compresi tra 0,8 ed 1,5 g/l o superiori ad 1,5 g/l) e di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art.187) le sanzioni generali sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi di guida in stato di ebbrezza massima (tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l) commessi da queste categorie speciali di conducenti, ad eccezione dei conducenti di veicoli o di complessi di veicoli con peso totale a terra superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e altri veicoli per il trasporto di persone con oltre 9 posti a sedere, di autoarticolati ed autosnodati per i quali viene confermata la revoca della patente di guida sin dalla prima commissione del reato, viene disposta la revoca della stessa in caso di recidiva commessa nel corso di un triennio ( a fronte della recidiva nel biennio confermata causa di revoca della patente per tutti gli altri conducenti).

Infine, in tutti i casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ad eccezione di quelli commessi dai conducenti di veicoli o di complessi di veicoli con peso totale a terra superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e altri veicoli per il trasporto di persone con oltre 9 posti a sedere, di autoarticolati ed autosnodati per i quali viene confermata la revoca della patente di guida sin dalla prima commissione del reato, viene disposta la revoca della patente di guida in caso di recidiva commessa nel corso di un triennio (in precedenza recidiva nel biennio).

Il conducente minore di anni 18 per il quale sia stato accertato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0 g/l ma inferiore a 0,5 g/l non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno d'età.

Il conducente minore di anni 18 per il quale sia stato accertato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5 g/l non potrà conseguire la patente di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno d'età.

Se il conducente in stato di ebbrezza provocherà un incidente stradale, le pene previste per la generalità dei conducenti (comma 2 dell'art. 186) o per alcune loro particolari categorie (comma 3 del nuovo articolo 186 bis) saranno raddoppiate e sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato, ovvero sia disposta la confisca dello stesso prevista nei casi di ebbrezza massima.

Qualora, infine, un conducente che provocherà un incidente stradale, verrà trovato in condizioni di ebbrezza massima (un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sarà disposta, anche, la revoca della patente di guida, oltre alle pene già previste.

Sia nei casi di guida in stato di ebbrezza, che in quelli sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la pena detentiva e pecuniaria del conducente, che non abbia provocato un incidente stradale, potrà essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità (art. 54 D.lgs n.274/2000) consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.

Infine viene introdotto il cosiddetto narcotest, si prevede, infatti, che i conducenti dei veicoli potranno essere sottoposti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale, prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Un successivo decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno, della Giustizia e della Salute, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, stabilirà le modalità d'attuazione di tali accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da applicare. Il medesimo Decreto potrà prevedere, per garantire l'assenza di nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato, che i richiamati accertamenti possano essere, alternativamente effettuati su campioni di fluido del cavo orale.

Nei casi in cui non sarà possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario alle forze di polizia, ovvero quando il conducente dovesse rifiutarsi di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia accompagneranno il conducente presso le strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami per accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Analoghe procedure saranno seguite in caso di incidenti stradali, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

### **Attraversamenti pedonali (art. 34)**

Attraverso la sostituzione del comma 1 dell'art. 191 del C.d.S., viene esplicitato l'obbligo per i conducenti di veicoli di fermarsi, in assenza di agenti o semafori, quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Si estendono, inoltre, gli obblighi di dare la precedenza, rallentare e all'occorrenza fermarsi, ai pedoni che si accingono a transitare su tali attraversamenti.

### **Contestazioni e verbalizzazioni delle violazioni (art.35)**

Con una modifica al comma 1 dell'art. 200, si ribadisce che la contestazione immediata della violazione non è necessaria nei casi previsti dall'art. 201 comma 1 bis che il successivo art. 36 come vedremo, provvede ad integrare e modificare.

Il verbale, che potrà essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, dovrà contenere la descrizione sommaria del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione.

### **Notifiche delle violazioni (art.36)**

Per le violazioni delle norme del C.d.S. commesse successivamente all'entrata in vigore della legge, viene introdotta una riduzione dei termini massimi di notifica, da 5 a 3 mesi, indicati dal comma 1 dell'art. 201 del C.d.S., e si prevede, nei casi di contestazione immediata della violazione al trasgressore, la notifica del relativo verbale entro il termine di 100 giorni dall'accertamento, ad uno dei soggetti obbligati in solido, indicati dall'art. 196 del C.d.S. (Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo).

Come accennato, attraverso la sostituzione della lettera g) al comma 1 bis dell'art. 201 del C.d.S., si precisa che la contestazione della violazione non è necessaria anche in caso di rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi allo scopo previsti (art. 17 comma 133 bis l.127/1997).

Inoltre, con l'aggiunta della lettera g-bis) al medesimo comma, si aggiungono tra le violazioni per le quali non è necessaria la contestazione immediata, quelle agli articoli 141 (velocità adeguata), 143 commi 11 e 12 (circolazione contromano), 146 (violazione della segnaletica stradale), 170 (regole di trasporto di persone ed oggetti sui veicoli a 2 ruote), 171 (uso del casco sui veicoli a 2 ruote), 213 (circolazione con veicolo sequestrato), 214 (circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo). In questi casi, così come in quelli previsti dalle lettere b) (attraversamento di incrocio con il rosso), f) (apparecchi installati su autostrade e strade extraurbane e strade urbane di scorrimento per rilevare a distanza violazioni ai limiti di velocità, alle regole di sorpasso, regole di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali), e g) (rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi allo scopo previsti) del comma 1-bis dell'art. 201 del C.d.S., non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga

mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati, ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti dovranno essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1 del C.d.S. (Polizia Stradale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza; Corpi e servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza, funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; Corpo di polizia penitenziaria e I Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto).

#### **Pagamento in misura ridotta (art.37)**

Attraverso l'inserimento del comma 2 bis dell'art. 202 del C.d.S., in deroga alle modalità di pagamento delle sanzioni in misura ridotta dettate dal comma 2 del medesimo articolo, per le violazioni delle norme sui limiti di velocità di almeno 40 km/h, di quelle inerenti il sorpasso (art. 148 C.d.S.), di quelle sul carico dei veicoli, nei casi di eccedenze superiori al 10% della massa complessiva a pieno carico dello stesso, e di quelle relative ai tempi di guida e di riposo, limitatamente ai casi più gravi (eccedenza di almeno il 10%) se commesse da titolari di patente di guida di categoria C, C+E, D e D+E nell'esercizio di attività di autotrasporto di persone o cose, al conducente sarà consentito di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Qualora il trasgressore non si avvarrà di tale facoltà, sarà tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del versamento di tale cauzione, sarà disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sarà compiuto tale onere e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni.

#### **Rateazione delle sanzioni pecuniarie (art.38)**

Viene inserito l'articolo 202 bis nel C.d.S., che prevede la possibilità per le persone in condizioni economicamente disagiate, che a seguito di una o più violazioni accertate con uno stesso verbale, siano tenute al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore a 200 euro, di richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. La norma specifica, inoltre, le condizioni, le modalità e gli effetti della presentazione dell'istanza di rateazione.

#### **Ricorso al giudice di pace ed opposizione (art.39)**

Con alcune modifiche all'art. 204 bis del C.d.S. si prevede che il ricorso ed il decreto che fisserà l'udienza di comparizione saranno notificati all'opponente o al suo procuratore, e ai soggetti passivi legittimati (comma 4 bis), a mezzo di fax o per posta elettronica. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, per gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale. In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace determinerà l'importo della sanzione imponendo il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e dovrà essere effettuato a vantaggio dell'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

#### **Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (art.40)**

Attraverso alcune modifiche ed integrazioni all'art. 208 si prevede che i proventi spettanti allo Stato per le violazioni al C.d.S. accertate, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, vengano individuati annualmente a consuntivo, per essere destinati con Decreto ministeriale, alle seguenti finalità: alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi annuali d'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma ed alla manutenzione della segnaletica stradale, all'installazione, al potenziamento messa a norma e manutenzione delle barriere ed al miglioramento del manto stradale, al finanziamento degli accertamenti previsti da parte delle forze di polizia stradale per la guida di stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ai corsi di educazione stradale, all'acquisto di mezzi ed attrezzature delle forze di polizia e dei carabinieri.

Si stabilisce, inoltre, che i Ministeri competenti dovranno presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzo effettuato nell'anno precedente delle risorse rispettivamente spettanti.

Vengono, anche, modificate le destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli Enti locali, per la violazione delle norme sul codice della strada, prevedendo, tra l'altro, un più esplicito impegno per la sostituzione, l'ammodernamento il potenziamento, la messa a norma e la manutenzione della segnaletica stradale.

### **Alienazione e destinazione dei veicoli sequestrati e confiscati (Art.41)**

Il nuovo articolo 214 ter prevede che i veicoli sequestrati ai fini della confisca, ai sensi delle norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, vengano affidati dall'autorità giudiziaria, in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego prioritario ai fini di garantire la sicurezza della circolazione, ovvero potranno essere affidati ad altri organi dello stato o ad altri enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile e di tutela ambientale. Una volta che tali veicoli saranno acquisiti dallo Stato, per il provvedimento definitivo di confisca, saranno assegnati, su richiesta, agli organi ed enti citati che ne avranno avuto l'uso temporaneo.

In caso di mancata richieste, i veicoli saranno venduti, oppure ceduti gratuitamente o distrutti in caso di antieconomicità della vendita.

### **Permesso di guida ad ore e sospensione della patente per i neo patentati (art.42)**

Attraverso la sostituzione del comma 2 dell'art. 218 del C.d.S., viene introdotta la possibilità per il conducente a cui sia stata sospesa la patente, qualora a seguito della violazione non sia derivato un incidente stradale, di richiedere al Prefetto un permesso di guida per determinate fasce orarie e comunque non oltre 3 ore al giorno, attraverso un'istanza motivata e documentata per ragioni di lavoro, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni dell'art. 33 della l. 104/1992 (agevolazioni per lavoratori genitori di portatori di handicap).

Qualora l'istanza sarà accolta, il periodo di sospensione della patente sarà aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida.

In ogni caso il permesso di guida durante la sospensione della patente potrà essere concesso a ciascun conducente, una sola volta.

In caso di circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente, anche avvalendosi del richiamato permesso, ma in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del Prefetto di concessione, viene confermata la sanzione del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.

Attraverso il nuovo articolo 218-bis viene introdotta una specifica disciplina per la sospensione della patente di guida dei neopatentati.

In particolare, salvo diversa indicazione fornita dagli artt da 140 a 193 del C.d.S., nei primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando sarà commessa una violazione del Codice per la quale sia prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la durata della violazione sarà aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

Tali aggravamenti verranno estesi fino al quinto anno dalla data di conseguimento della patente B, qualora, nel corso del primo triennio il neopatentato commetterà un'infrazione che comporterà l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo superiore a 3 mesi. Le disposizioni espone si applicheranno anche ai titolari di patente A che non abbiano conseguito la patente B. Nei casi di successivo conseguimento di quest'ultima, le disposizioni indicate troveranno applicazione a partire dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

### **Sanzioni amministrative accessorie (artt.43-44 comma 1)**

Con alcune modifiche all'art. 219 viene disposto, in caso di revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, l'innalzamento da 1 a 2 anni del periodo che l'interessato dovrà attendere, dal momento in cui la revoca è divenuta definitiva, prima di poter procedere per ottenere una nuova patente di guida. Inoltre, fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della Direttiva 2006/126/CE, i soggetti ai quali sarà revocata la patente, non potranno conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, né potranno condurre tali veicoli. Nei casi di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, tale periodo verrà esteso a 3 anni dalla data di accertamento del reato.

Inoltre, per le categorie di conducenti indicate alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 186 bis (conducenti che effettuano il trasporto di persone, il trasporto di merci in conto terzi,

ovvero di veicoli pesanti), la revoca della patente di guida conseguente all'accertamento di uno dei reati di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico del sangue superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, viene a costituire giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

Attraverso la sostituzione del comma 1 dell'art. 219-bis del C.d.S., si prevede che, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, in caso di violazioni commesse da un conducente di ciclomotore, di norme del Codice per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, quest'ultime si applicheranno alternativamente al certificato di idoneità alla guida ovvero alla patente posseduta dal conducente.

Viene, infine, abrogato il comma 2 dell'art. 219 bis del C.d.S., che prevedeva in generale l'applicazione ai titolari di patente di guida del ritiro, della sospensione o della revoca della stessa, nonché delle previste decurtazioni di punti, in caso di violazione di norme del Codice che prevedessero tale sanzioni, commesse anche alla guida di veicoli per i quali non fosse necessaria la patente.

Modificando l'art. 222 si introduce anche per i reati di lesioni personali gravi o gravissime come già, previsto, per il reato di omicidio colposo, nel caso siano stati commessi da persona in stato di ebbrezza alcolica massima (tasso alcolemico del sangue superiore ad 1,5 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Vengono, infine, accelerate le procedure previste dall'art.223 del C.d.S. per il ritiro della patente in conseguenza di ipotesi di reato, prevedendo il ritiro immediato della stessa da parte dell'organo accertatore e si prevede la possibilità per il prefetto, di disporre la sospensione provvisoria della patente di guida per un periodo fino da un massimo di 2 anni. Con il nuovo art. 224-ter viene definito il processo di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo.

Viene, infine, abrogato l'art. 130 bis del C.d.S., recante norme speciali in tema di revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

### **Disposizioni in materia di confisca di ciclomotori e motocicli (Art. 44 comma 2)**

Viene introdotta una sanatoria conseguente alle modifiche apportate dal D.L. 262 del 2006 ad alcune disposizioni del C.d.S. relative a violazioni commesse alla guida di ciclomotori e motocicli, ed in virtù delle quali è stata sostituita, quale sanzione amministrativa accessoria, la confisca del veicolo, con il fermo amministrativo dello stesso. Pertanto, con l'esclusione dei casi in cui sia già intervenuta la confisca definitiva del veicolo, per le violazioni degli articoli 97 comma 6 (guida di un mezzo con caratteristiche costruttive alterate od in grado di superare la velocità massima stabilita dal codice), 169 comma 7 (eccesso di carico) 170 (guida e trasporto corretti) e 171 (uso del casco) avvenute prima dell'entrata in vigore del citato Decreto, viene disposta la riconsegna dei veicoli sequestrati previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

### **Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale (art.46)**

Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività per la sicurezza stradale svolte dai diversi soggetti istituzionali competenti, anche ai diversi livelli di governo territoriale, viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.

### **Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade (art.47)**

Viene disposto l'obbligo per gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità di effettuare specifici interventi di manutenzione, nonché ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione.

Della realizzazione di questi interventi sarà tenuto conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

### **Classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale (art. 48)**

Attraverso l'inserimento dell'art. 1 bis del decreto legislativo 461 del 1999, vengono individuate le procedure per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente. Si tratta delle modalità con cui potranno essere trasferite tra lo Stato e le regioni le competenze su intere strade o su singoli tronchi di esse.

### **Introduzione scatola nera e casco elettronico (Art.49)**

Viene introdotta la possibilità per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di emanare sentite, per quanto di sua competenza, il garante per la protezione dei dati personali, Direttive che prevedano l'impiego in via sperimentale da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale dei veicoli pesanti (per la cui guida sono richieste le patenti C, D o E) con un dispositivo elettronico protetto idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la localizzazione e il percorso del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

### **Certificato assenza abuso alcol ed uso stupefacenti per Autotrasporto (art.50)**

Viene previsto che per l'esercizio dell'attività di trasporto professionale su strada con patenti delle categorie C, C+E, D e D+E, l'interessato debba presentare, prima dell'assunzione, apposita certificazione che escluda l'abuso di sostanze alcoliche ovvero l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Un successivo Decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilirà le caratteristiche della certificazione, i soggetti competenti a rilasciarla e le relative procedure.

### **Modifiche al Decreto legislativo 286/2005 Autotrasporto merci in conto terzi (art.51)**

Attraverso l'inserimento del comma 7 bis dell'articolo 7 del D.Lgs 286/2005, si prevede che dalla violazione delle disposizioni del Codice della Strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi e gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di un veicolo per la quale è richiesta la patente di categoria C o C+E, venga disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale dettate dallo stesso art. 7 del D.Lgs 286/2005 (responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce) e dall'articolo 83 bis del D.L. 112 del 2008 (costi chilometrici medi), convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e successive modificazioni. Con una integrazione all'articolo 7 bis 6 comma, in tema di sanzioni ai vettori stranieri per mancato rispetto delle norme sulla scheda di trasporto, si prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 del C.d.S. recanti le procedure per il pagamento di sanzioni a seguito di violazioni del C.d.S. commesse da veicoli immatricolati all'estero o con targa EE.

Attraverso, infine, l'inserimento del comma 7 bis dell'art. 22 del D.Lgs 286/2005, viene consentito agli autisti stranieri dipendenti di imprese italiane di autotrasporto di persone o cose, che risiedono in Italia da più di un anno e che hanno conseguito la Carta di Qualificazione del Conducente in Italia, per mera esibizione della patente di guida estera posseduta, di conseguire la patente italiana corrispondente alla categoria del titolo di guida estera posseduto, senza dover rispettare i criteri di propedeuticità stabiliti dall'art. 116 comma 6 del C.d.S.(termini dal conseguimento della patente B per poter conseguire quelle di categoria superiore).

### **Autotrasporto sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria (art.52)**

Attraverso l'inserimento di uno specifico articolo, il 46 bis, nella legge 298 del 1974, vengono individuate le sanzioni da applicare in caso di servizi di cabotaggio stradale effettuati in violazione della normativa comunitaria. In particolare qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni del reg. CEE 3118/1993 e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicherà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per

un periodo di tre mesi, ovvero, nel caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di 6 mesi. In tali casi, come per le violazioni degli artt.- 26 e 46 della L.298/1974, viene prevista l'applicazione delle procedure sanzionatorie prescritte dall'art. 207 del C.d.S., in caso di violazioni commesse da veicoli immatricolati all'estero o con targa EE (possibilità di pagamento della sanzione in forma ridotta immediata nelle mani dell'agente accertatore ed in alternativa cauzione o fermo del veicolo)

### **Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (art.53)**

Con alcune modifiche alla legge quadro sull'alcool si prevede che nelle aree di servizio situate lungo le autostrade sia vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di un somma da €2.500 ad €7.000. Nelle medesime aree è, altresì, vietata la somministrazione delle bevande superalcoliche e dalle ore 2 alle ore 6 di quelle alcoliche, con sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di violazione di tali divieti, del pagamento di un somma da €3.500 ad €10.500 . In caso di reiterazione delle violazioni, nell'arco di un biennio, verrà disposta la sospensione della licenza relativa alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di 30 giorni.

### **Modifica della disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne (art. 54)**

Attraverso la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.L. 117/2007, e l'inserimento dei commi 2 bis-2quinquies viene sostanzialmente modificata la disciplina della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne.

In particolare, si prevede che tutti i titolari ed i gestori di esercizi muniti di licenza prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, locali di stallaggio e simili, enti collettivi o circoli privati di qualunque specie in cui si svolge lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle 3 ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore, per particolari esigenze di sicurezza.

I titolari ed i gestori dei richiamati locali che proseguono la propria attività oltre la mezzanotte, devono avere, presso, almeno, un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Tali soggetti devono, inoltre, esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali, apposite tabelle informative sugli effetti del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche,

Inoltre i titolari ed i gestori degli esercizi di vicinato (ex art. 4 D-Lgs 114/1998: con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da mezzanotte alle ore 6, salvo diversa disposizione del Questore per esigenze di sicurezza.

I richiamati divieti, non troveranno applicazione nelle notti di capodanno e ferragosto.

Si prevede, infine, che i titolari ed i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, sono autorizzati a svolgere, nelle ore pomeridiane, particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione scontata di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago richiamate, nelle ore serali e notturne. Per le esposte forme di intrattenimento, infine, non si applica l'art. 80 del testo Unico sulla pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 del 1931.

Viene, infine, previsto che le norme relative all'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico all'uscita del locale ed alle tabelle informative, si applicheranno ai locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli od altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento.

L'inosservanza di quest'ultime disposizioni nonché dei richiamati divieti di vendita e somministrazione notturna di bevande alcoliche comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro ed in caso di recidiva nel biennio, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, per un periodo da 7 a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

Il mancato rispetto delle esposte disposizioni sull'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico e sulle tabelle informative comporta il pagamento di una somma da euro 300 ad euro 1.200.

#### **Nuove norme sui farmaci pericolosi per la guida (Art.55)**

I farmaci che saranno individuati da un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno presentare sulle confezioni esterne o sui contenitori un pittogramma che indichi in modo ben visibile, secondo modalità da definire in un successivo Decreto, la pericolosità per la guida di veicoli e di natanti derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, le case farmaceutiche dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni. La distribuzione di prodotti farmaceutici "pericolosi per la guida" confezionati prima di tale termine sarà consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto. Qualora tali prodotti farmaceutici venissero posti in commercio dopo tale termine, senza il previsto pittogramma, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 25.000, con possibilità di sospensione dell'autorizzazione fino a quando non saranno compiuti i necessari adeguamenti alla disciplina.

#### **Raccolta ed invio dati relativi all'incidentalità stradale (art.56)**

Ferme restando le competenze sul tema dell'ISTAT e dell'ACI, un futuro decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti definirà le modalità per la trasmissione in via telematica, da parte delle forze dell'ordine e degli Enti locali, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi nazionali delle strade e dei veicoli.

#### **Misure alternative alla pena detentiva (art. 57)**

Al posto della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 116 (reiterazione nel biennio della guida senza patente), artt. 186 e 186 bis (guida in stato di ebbrezza alcolica) e 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) del C.d.S., potrà essere disposta, a richiesta, la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime dei sinistri stradali e alle loro vittime.

#### **Rilascio permesso di guida provvisorio per visita presso commissioni mediche locali per rinnovo della patente (art.59)**

Viene consentito il rilascio da parte degli uffici della motorizzazione ai titolari di patente di guida chiamati presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, di rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo. Tali disposizioni non si applicheranno nei confronti di titolari di patente che debbano sottoporsi a visita medica nei casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (articoli 186 comma 8 e 187 comma 6 del C.d.S.).

#### **Accertamento delle infrazioni al codice (Art.60)**

Si stabilisce che agli Enti Locali sia acconsentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al Codice della Strada soltanto attraverso strumenti di propria proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni, esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dal regolamento D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250.